

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

(Si richiamano le norme contenute nel D.M. n. 5/2009)

Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.
- La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento

Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui sopra.

L'attribuzione di una votazione insufficiente

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

La votazione insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità che prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

Il voto di condotta

Il voto di condotta deve essere uno strumento educativo e non meramente punitivo. Deve premiare il comportamento responsabile e partecipe dell'allievo, che, oltre ad essere consapevole dei diritti e dei doveri di ciascuno, considera conveniente conseguire una valutazione della condotta più alta possibile ai fini del credito scolastico, sia per quanto riguarda la media dei voti delle discipline e di condotta, sia per quanto riguarda l'assegnazione dei punteggi relativi alle voci "assiduità della frequenza scolastica" e "interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo" (D.M. n. 42/2007, tab. A).

Il voto di condotta degli studenti è il risultato della valutazione da parte del Consiglio di classe dei seguenti parametri:

- il comportamento rispetto al Regolamento d'Istituto;
- la partecipazione alle attività scolastiche;
- la frequenza alle lezioni;
- i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità della valutazione del comportamento degli studenti (D.M. n. 5/2009).

Inoltre, il Consiglio di classe tiene conto della situazione personale degli studenti in relazione a malattie e a gravi problemi familiari.

Indicatori, descrittori e punteggio del voto di condotta

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 05/11/2009, in merito alla valutazione del comportamento degli studenti, ha definito gli indicatori, i descrittori e il punteggio del voto di condotta, ed ha approvato all'unanimità le seguenti tabelle:

1) per lo SCRUTINIO del 1° TRIMESTRE

Indicatori		COMPORTAMENTO rispetto al Regolamento d'Istituto			PARTECIPAZIONE alle attività scolastiche		FREQUENZA alle lezioni		totale punti	Eventuale punto aggiuntivo		VOTO di condotta
Descrittori		Rispettoso, responsabile, collaborativo. Nessuna nota. Nessuna sospensione	Non sempre rispettoso. Max 2 note. Nessuna sospensione	Poco rispettoso. Più di 2 note e/o sospensione	attiva (voti discipline tutti positivi)	incostante o insufficiente	Regolare: max 10 gg. di assenze; max 10 ritardi (1° trim.)	assenze superiori a 10 gg. e/o ritardi superiori a 10 (1° tr.)		Progressi e miglioramenti		
		L'alunno ha partecipato ad azioni di crescita e cambiamento	L'alunno non ha modificato il comportamento									
n	ALUNNO	punti 8	punti 7	punti 6	punti 1	punti 0	punti 1	punti 0		punti 1	punti 0	

NOTE:

- a) per attribuire il punto relativo alla "partecipazione attiva" la condizione necessaria è che l'alunno abbia riportato almeno la sufficienza in tutte le discipline;
- b) per attribuire il punto relativo alla "frequenza regolare" l'alunno non deve aver superato 10 giorni di assenza e 10 ritardi nel 1° trimestre.

2) per lo SCRUTINIO FINALE

Indicatori		COMPORTAMENTO rispetto al Regolamento d'Istituto			PARTECIPAZIONE alle attività scolastiche		FREQUENZA alle lezioni		totale punti	Eventuale punto aggiuntivo		VOTO di condotta
Descrittori		Rispettoso, responsabile, collaborativo. Nessuna nota. Nessuna sospensione	Non sempre rispettoso. Max 2 note. Nessuna sospensione	Poco rispettoso. Più di 2 note e/o sospensione	attiva (voti discipline tutti positivi)	incostante o insufficiente	Regolare: max 25 gg. di assenze; max 25 ritardi (totale anno)	assenze superiori a 25 gg. e/o ritardi superiori a 25 (totale anno)		Progressi e miglioramenti		
		L'alunno ha partecipato ad azioni di crescita e cambiamento	L'alunno non ha modificato il comportamento									
n	ALUNNO	punti 8	punti 7	punti 6	punti 1	punti 0	punti 1	punti 0		punti 1	punti 0	

NOTE:

- a) per attribuire il punto relativo alla "partecipazione attiva" la condizione necessaria è che l'alunno abbia riportato almeno la sufficienza in tutte le discipline, cioè che il Consiglio di classe non abbia deciso per la sospensione del giudizio a causa di uno o più debiti formativi dell'alunno;
- b) per attribuire il punto relativo alla "frequenza regolare" l'alunno non deve aver superato 25 giorni di assenza e 25 ritardi in tutto l'anno scolastico.